



**COMUNE DI ORZIVECCHI
PROVINCIA DI BRESCIA**

**REGOLAMENTO GENERALE
SULLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2008

Publicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi contestualmente alla sopraccitata deliberazione e per ulteriori quindici giorni dal 27.06.2008 al 11.07.2008 ai sensi dell'art.78 del vigente statuto comunale.

INDICE

Parte I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
• Art.1 - oggetto del regolamento	
Parte II - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	2
• Art.2 - Soggetti responsabili delle entrate	
• Art.3 - Forme di gestione delle entrate	
• Art.4 - Attività di verifica e di controllo	
• Art.5 - Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie	
• Art.6 - Contenzioso tributario	
• Art.7 - Autotutela	
• Art.8 - Riscossione bonaria	
• Art.9 - Riscossione coattiva	
• Art.10 - Cessione dei crediti	
Parte III – ENTRATE TRIBUTARIE.....	6
• Art.11 - Termini per la deliberazione di tariffe e aliquote	
• Art.12 - Rettifica di dichiarazioni	
• Art.13 - Disciplina degli avvisi di accertamento	
• Art.14 - Riscossione coattiva	
• Art.15 - Rimborsi e compensazione	
• Art.16 - Versamento e interessi	
• Art.17 - Arrotondamenti	
• Art.18 - Importi minimi	
• Art.19 - Definizione dei tributi locali (ai sensi dell'art.13, legge 289/2002)	
Parte IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	8
• Art.20 - Disposizioni finali e norme di rinvio	
• Art.21 - Entrata in vigore	

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997, ha per oggetto la disciplina generale delle entrate del Comune di Orzivecchi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento integrano, ove compatibili, gli specifici Regolamenti concernenti i singoli tributi e le altre entrate comunali.
3. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali, i proventi dei servizi pubblici e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti statali e di altri enti.

PARTE II
GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 – Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i funzionari responsabili del tributo individuati ai sensi delle norme vigenti o per le altre entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile dell'entrata cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, nonché le fasi di sollecito, riscossione coattiva ovvero cessione del credito, se non diversamente disposto dal Peg.

ART. 3 – Forme di gestione delle entrate

La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 – Attività di verifica e di controllo

1. L'ufficio comunale competente, o il soggetto delegato o il concessionario, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e in genere di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, a norma di legge o di regolamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile dell'entrata, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione, può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

ART. 5 – Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

ART. 6 – Contenzioso tributario.

1. Spetta al Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ai sensi della norma statutaria, costituire il comune in giudizio nel contenzioso in materia di entrate tributarie.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso si applicano i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

5. Nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi, la costituzione in giudizio spetta al concessionario.

ART. 7 – Autotutela.

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosce che l'atto stesso è affetto da illegittimità o da infondatezza, ricorre all'esercizio dell'autotutela e procede:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi, errati o infondati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedono un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratta di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.
4. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento e di liquidazione), quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie e, in genere, tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente quali il ruolo, gli atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi ecc.
5. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.
6. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerge la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, annulla, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
7. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;

- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
8. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali è intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

ART. 8 – Riscossione bonaria

1. Nel caso in cui insorga nei confronti del Comune di Orzivecchi un debito, trascorso il tempo di ordinario adempimento senza che lo stesso sia stato assolto, il responsabile della riscossione dell'entrata o gli uffici competenti individuati nel PEG possono inviare sollecito di versamento anche per via telefonica o telematica, allo scopo di rinnovare la pretesa creditoria, prima di procedere alle fasi successive (accertamento o riscossione coattiva o cessione del credito).

2. In caso di gestione diretta del tributo o dell'entrata non tributaria, il Comune può avvalersi per l'espletamento dei servizi connessi al sollecito, riscossione, liquidazione e accertamento, di soggetti di comprovata affidabilità e professionalità, ovvero di un soggetto di diritto privato costituito dal Comune o da più enti locali, a condizione che gli stessi esercitino sul soggetto un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che il medesimo realizzi la parte più importante della propria attività con gli enti che lo controllano.

3. Le spese relative all'istruttoria, ai solleciti e alle diverse fasi della procedura di riscossione bonaria, possono essere poste a carico del contribuente.

ART. 9 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva può essere effettuata, secondo opportunità, con i seguenti metodi:

- tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile;
- con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 10 – Cessione dei crediti

Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento dei crediti liquidi ed esigibili di cui all'art. 4, al fine di conseguire celermente l'incasso si può procedere alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 79/1997 convertito dalla Legge 140/1997 e dall'art. 76 della Legge 342/2000.

PARTE III ENTRATE TRIBUTARIE

ART. 11 – Termini per la deliberazione di tariffe e aliquote

1. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 1, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 12 – Rettifica di dichiarazioni

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente un apposito avviso motivato.
2. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.

ART. 13 – Disciplina degli avvisi di accertamento

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere,

altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

ART. 14 – Riscossione coattiva

Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 15 – Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalla data del giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, può chiedere la compensazione con importi dovuti a titolo di tributi locali.
3. Sull'istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale e comunica gli importi e le annualità oggetto di compensazione.

ART. 16 – Versamento e Interessi

1. Gli interessi dovuti dai contribuenti per gli avvisi di accertamento e dovuti dal Comune per il rimborso sono fissati in misura annua pari al tasso legale.
2. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri

ART. 17 – Arrotondamenti

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 18 – Importi minimi

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo dovuto risulta inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo da restituire risulta inferiore o uguale a € 12,00.

ART. 19 – Definizione dei tributi locali (ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/2002)

1. E' consentita la definizione agevolata dei tributi propri locali, ai sensi dell'art. 13 della Legge 289/2002, individuati con specifico atto adottato dal Consiglio Comunale.
2. La definizione agevolata può riguardare l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti per i tributi propri comunali . L'atto consiliare deve individuare:
 - il tributo e le relative annualità
 - i soggetti passivi
 - le condizioni e i presupposti per la definizione agevolata
 - le modalità e i termini per il pagamento.

PARTE IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti e delle convenzioni comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

ART. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2009